



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI
IRREGOLARITÀ. DISCIPLINA DELLA TUTELA
DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE
ILLECITI (CD WHISTLEBLOWER)"**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**
alle ore **18,00** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

| N° ORDINE | COGNOME E NOME | | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------|-------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | GRIGNOLIO ARMANDA | SINDACO | SI | NO |
| 2 | BARALE GIUSEPPE | VICE SINDACO | SI | NO |
| 3 | CARTURAN LUIGI | ASSESSORE | SI | NO |

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA - SEGRETARIO
COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora GRIGNOLIO
ARMANDA , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che all'art. 1, comma 1, ha riformulato l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- l'art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

omissis

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la

gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

omissis

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

- *il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)*, approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

RICHIAMATE le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

- a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;
- b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la comunicazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;
- g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;
- h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni;

VISTE:

- la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 in cui l'ANAC sottolinea la necessità che il "whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC" e che "la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": ossia "effettuata nell'interesse

dell'integrità della Pubblica Amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione" (paragrafo 7.5);

DATO ATTO:

Che il Piano per la Prevenzione e la corruzione 2018 riporta già tra le principali attività di prevenzione della corruzione la "Tutela del dipendente che segnala illeciti" (pag. 29);

Che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato;

RITENUTO, necessario, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 179/2017 all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, regolamentare la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà ai dipendenti del Comune di Balzola, ad ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Balzola, che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001);

RITENUTO, stante l'esiguo numero di personale in servizio e in relazione anche delle ridotte dimensioni del Comune e, ancora, per non aggravare il bilancio comunale, di non acquistare un apposito applicativo informatico e quindi di continuare ad avvalersi della gestione cartacea della segnalazione.

STABILITO, al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, di disciplinare la procedura per la loro presentazione nonché per la relativa gestione.

VISTO l'allegato elaborato disciplinante le procedure di segnalazione e la relativa gestione.

DATO ATTO che si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune di Balzola della suddetta procedura.

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di approvare la "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*cd whistleblower*)", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il Comune, per le motivazioni in premessa esplicitate, non si doterà di un apposito applicativo informatico per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti di questo Comune, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

3) Di dare ampia diffusione al personale del Comune di Balzola dell'approvazione della suddetta procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ - DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (CD WHISTLEBLOWER).

Art 1) Oggetto

Con il presente atto si forniscono al segnalante di illeciti o irregolarità (c.d. whistleblower) indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le modalità di presentazione delle segnalazioni e relativa procedura di acquisizione e trattazione.

Con il presente atto vengono altresì disciplinate le attività volte a tutelare il segnalante (c.d. *whistleblower*), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso.

Art. 2) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "RPCT"), è il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di segnalazioni:

1. segnalazioni da parte del dipendente interno del Comune di Balzola o di ex dipendente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);
2. segnalazioni da parte di lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Balzola.

La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui vengano evidenziate un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il "RPCT" che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione a cui i fatti si riferiscono.

Il "RPCT" può essere coadiuvato da personale del Comune nominato discrezionalmente dal "RPCT", tenuto conto della tipologia della segnalazione.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità, di cui sopra, riguardino il "RPCT" le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Procedure per la segnalazione

Art. 3) Modalità di presentazione della segnalazione e conservazione.

Il “segnalante” per la propria segnalazione deve compilare e sottoscrivere il modulo “segnalazioni di condotte illecite” (Allegato 1 alla presente Procedura), pubblicato anche sul sito del Comune nella sezione “Società Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti”, e inviarlo al RPCT □ mediante servizio postale, con busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura “Riservata personale”.

Il Segnalante può allegare alla Segnalazione i documenti che ritiene utili a circostanziare i fatti riferiti.

E’, inoltre, possibile segnalare verbalmente al RPCT le Condotte illecite rilevate. In tal caso il RPCT redige un apposito verbale che viene firmato dal Segnalante e archiviato a cura del RPCT.

Le Segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione da parte del RPCT in un registro speciale riservato (“Registro Segnalazioni”).

L’RPCT mantiene riservata l’identità del Segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della Segnalazione).

Se la Segnalazione riguardi il RPCT, il Segnalante comunica tali condotte illecite all’ANAC, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta autorità.

I documenti cartacei di segnalazione saranno conservati e custoditi in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l’ufficio del “RPCT” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “RPCT”, al Personale designato dal Responsabile.

L’identità del Segnalante viene protetta in tutte le fasi della presente Procedura, ad eccezione delle ipotesi previste per legge. La predetta identità non può, pertanto, essere rivelata dal RPCT e/o da coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel processo di accertamento della Segnalazione, senza espresso consenso del Segnalante. Al riguardo, i predetti soggetti sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza con riferimento al singolo Segnalante che viene archiviato a cura del RPCT.

Il RPCT compila, inoltre, per ogni Segnalante il Registro in cui riepiloga i nominativi dei soggetti che sono a conoscenza dell’identità del Segnalante, degli eventuali soggetti segnalati e dell’oggetto della Segnalazione.

L’obbligo di riservatezza sull’identità del Segnalante vale anche nei confronti degli amministratori comunali e viene garantita anche nel momento in cui la Segnalazione venga eventualmente inoltrata a soggetti terzi. La predetta tutela non opera nel caso di invio della Segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Per quanto concerne l’attivazione di un procedimento disciplinare a seguito dei fatti segnalati dal Segnalante si precisa che:

- l’identità dello stesso non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione è utilizzabile solo con il consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza della Segnalazione e delle informazioni raccolte, il “RPCT” conserva i dati e i documenti in formato cartaceo nell’apposito armadio chiuso a chiave situato presso l’ufficio del “RPCT”.

La Segnalazione di Condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti previsto dall'art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Pertanto, la predetta Segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 4) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il "RPCT", all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Il "RPCT", nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "RPCT", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al "RPCT" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il

"RPCT", in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a comunicare l'esito dell'accertamento alla Giunta Comunale e al Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni contenute nel codice disciplinare dell'Ente.

2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;

3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il "RPCT", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 5) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante e' coperta dal segreto nei

modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può

essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La

violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.

Art. 6) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), o al "RPCT" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, D.lgs 165/2001).

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso

all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.

Si precisa che in base al dettato normativo è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 7) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o

comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento,

saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Art. 8) Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del

segnalante potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e qualora le linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017, prevedano la necessità di adeguamento.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

| | |
|--|---|
| NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE | |
| QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ¹ | |
| SEDE DI SERVIZIO | |
| TEL/CELL | |
| E-MAIL | |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: | |
| LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: | <input type="checkbox"/> UFFICIO <i>(indicare denominazione e indirizzo della struttura)</i> <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO <i>(indicare luogo ed indirizzo)</i> |
| RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ² : | <input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

| | |
|--|----------------------------|
| DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) | |
| AUTORE/I DEL FATTO ³ | 1..... 2..... 3..... |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴ | 1..... 2..... 3..... |
| EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE | 1..... 2..... 3..... |

LUOGO, DATA

FIRMA

La segnalazione di condotte illecite va fatta al Responsabile Anticorruzione del Comune di Balzola - Dott. Maria Luisa Di Maria -

AVVERTENZE

1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**APPROVAZIONE DELLA "PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITÀ. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (CD WHISTLEBLOWER)"** in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, lì 31/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 21/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 21/02/2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 21/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa